

**REGOLAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE
DEI CONTROLLI SULLE
AUTOCERTIFICAZIONI**

Allegato alla delibera Consiglio n. 30 del 19.07.2007

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche-dati al fine di collaborare con altre pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.
2. I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ad essi presentate per l'attivazione di procedimenti amministrativi, possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque, ogniqualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. In quest'ultimo caso si applicano le modalità del controllo puntuale.
2. Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni secondo quanto stabilito nel successivo art. 8.
4. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari, pertanto lo sviluppo di controlli puntuali rispetto a dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per particolari procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione.

Art. 4 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere effettuati, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa:
 - a. entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvio del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di controllo puntuale;
 - b. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione.

Art. 5 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prese in esame dal Servizio procedente irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del Servizio procedente, dovrà verificare: l'evidenza dell'errore; la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 6 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoposte a controlli in relazione a tipologie di procedimenti amministrativi per i quali sono rese, rientranti tra quelle di seguito indicate:
 - a. procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa o caratterizzazione tecnica specifica;
 - b. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili;
 - c. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali e/o concorrenziali;
 - d. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell'attività;

- e. procedimenti di gara.

Art. 7 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI

1. I controlli puntuali sono condotti in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali i contenuti hanno rilevanti profili di complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure quando riguardano attestazioni e certificazioni con forte grado di criticità in relazione al riferimento ad una situazione consolidata e certa.
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalla quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
4. In ogni caso devono essere condotti controlli puntuali laddove ciò sia previsto da norme speciali ed in ogni caso nei confronti dell'aggiudicatario e del 2° classificato nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, del vincitore di selezioni pubbliche, dell'assegnatario di agevolazioni/sovvenzioni/benefici.
5. Per ragioni di economicità ed efficienza dell'Azione amministrativa, nelle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia di modesta entità, intendendosi come tale di valore economico inferiore ad Euro 5.000,00, iva esclusa, per le quali non emergano elementi di incoerenza palese, il Responsabile del Servizio può esimersi dal controllo puntuale e procedere con il controllo a campione.

Art. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di

atto di notorietà sono effettuati, mediante sorteggio, su almeno il 2%, arrotondato all'unità superiore delle istanze, presentate annualmente ad ogni Struttura.

Art. 9 - RELAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione Comunale che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per l'effettuazione dei controlli presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di corrispondenti certificazioni deve essere accompagnata da conferma scritta della stessa Amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio precedente.
3. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per l'Amministrazione Comunale che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

Art. 10 - CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione comunale possono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 9, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a campione e dei controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio precedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio precedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti Uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 11 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione Comunale possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità di rapporto indicate nel precedente art. 9 di dati contenuti in proprie banche dati informatiche o cartacee.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio è tenuto a rendere all'Amministrazione Pubblica richiedente le informazioni dovute nel termine da questa stabilito, e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

ART. 12 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora l'addetto al controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione Comunale, è tenuto ad attivarsi al fine di adottare egli stesso o di far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
2. L'addetto al controllo, in qualità di Pubblico Ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente, allegando copia conforme della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
3. Il Responsabile del Servizio procedente al controllo e competente per il procedimento interessato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con eventuali dichiarazioni false è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario alla tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite, qualora il medesimo abbia determinato la concessione di benefici di natura economica.

ART. 13 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. Ogni Responsabile di Servizio dovrà predisporre una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere alla Struttura n. 1 "AREA AMMINISTRATIVA

FINANZIARIA” non oltre il 28 febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

2. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere resa secondo il modello “A” allegato al presente Regolamento.
3. La Struttura n. 1 “AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA” provvederà all’inoltro di tali relazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di marzo di ogni anno.

Allegato: A - prospetto riepilogativo controlli